

Ai gentili Clienti  
Loro sedi

## **Modello CU: la certificazione dei redditi da lavoro dipendente e assimilato.**

*Gentile Cliente,*

*i sostituti d'imposta, ovvero, i datori di lavoro e i committenti, devono rilasciare la Certificazione unica 2020 (Cu), per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.*

*La Certificazione unica va rilasciata entro il 31 marzo 2020, mentre la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario" deve essere effettuata entro il 7 marzo 2020, in via telematica.*

*Con questa nota intendiamo offrire una panoramica della normativa di riferimento, allo scopo di conoscere la corretta procedura da seguire e intendiamo fornire una risposta alle domande più frequenti sul tema.*

*Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.*

### **Gli allegati da consultare:**

<b>Disposizione normativa .....</b>	<b>2</b>
<i>Normativa e prassi .....</i>	<i>2</i>
<i>Le scadenze .....</i>	<i>2</i>
<i>Destinatari .....</i>	<i>3</i>
<i>Modalità di trasmissione .....</i>	<i>3</i>
<i>Presentazione 730 – Obbligo e Esonero .....</i>	<i>3</i>

## Disposizione normativa

### Normativa e prassi

I sostituti d'imposta, mediante la Certificazione unica 2020 (Cu), certificazione unica che ha sostituito il vecchio modello CUD, attestano i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi, nonché, i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.



**RICORDA** - la Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 31 marzo mentre la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario" deve essere effettuata entro il 7 marzo, in via telematica, termine che cadendo di sabato è oggetto di **proroga automatica a lunedì 9**.



La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, ovvero, entro il 31 ottobre 2020.

### Le scadenze

La certificazione unica 2020, da inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate e successivamente, da consegnare al percipiente, deve contenere i compensi corrisposti nell'arco del 2019 relativi ai redditi da lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale.

La CU si sdoppia in due diversi modelli:

- |  |   |
|--|---|
| • <b>II MODELLO SINTETICO</b> , da consegnare ai sostituiti. | • <b>II MODELLO ORDINARIO</b> , da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate. |
|--|---|

Le scadenze della CU 2020 sono le seguenti:

- Entro il 7 marzo 2020, posticipato al 9, le CU devono essere trasmesse telematicamente all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello ordinario;
- Entro il 31 marzo la CU 2020 dovrà essere consegnata, tramite il modello sintetico, agli interessati;
- Entro il 31 ottobre, è fissato il termine ultimo per effettuare l'invio telematico, all'Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili, mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
- Entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro

## Destinatari

---

Sono destinatari del modello CU 2020:


- I lavoratori dipendenti;
- I pensionati;
- I percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- I percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

## Modalità di trasmissione

---

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, sono disponibili i seguenti modelli:

- modello ordinario Certificazione Unica 2020;
- modello sintetico Certificazione Unica 2020;
- istruzioni per la compilazione CU/2020;
- specifiche tecniche per la trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020.



Il sostituto d'imposta può trasmettere al contribuente la certificazione:

- in formato elettronico, da utilizzare solo nei confronti di soggetti dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione;
- in formato cartaceo, consegnato in duplice copia, e firmato dal datore di lavoro.

## Presentazione 730 – Obbligo e Esonero

---

E' esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi:

- Il contribuente che nell'anno di riferimento della Certificazione Unica ha posseduto soltanto redditi di lavoro dipendente, sempreché, siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio.
- Il titolare soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il "casellario delle pensioni".



**OSSERVA** - il contribuente esonerato può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, nell'anno abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella certificazione, che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi:

I soggetti che, all'interno della Certificazione Unica, hanno portato in detrazione oneri di cui non si gode più del diritto, e che pertanto, devono essere restituite, ad esempio: detrazioni per familiari a carico che hanno superato il limite reddituale previsto per essere considerati tali;

I contribuenti che, oltre al reddito attestato dalla Certificazione Unica, risultano titolari di altri redditi (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.);

I contribuenti che abbiano certificato sia redditi di lavoro dipendente che redditi di lavoro autonomo, nel caso in cui per quest'ultimi abbia operato una ritenuta a titolo d'acconto.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Studio **TOMASSETTI & PARTNERS**

Marco Tomassetti